

REGOLAMENTO (CE) N. 1621/2003 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1503/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 2342/1999 e al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi nel settore delle carni bovine e di pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8 e l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 ⁽⁵⁾, stabilisce certe norme relative al versamento di anticipi.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 stabilisce certe norme relative al pagamento dei premi per pecora e per capra.

(3) Per consentire ai produttori di far fronte agli oneri finanziari aggiuntivi di cui si sono dovuti far carico a seguito di eccezionali avversità climatiche, caratterizzate da una siccità intensa e prolungata, con il regolamento (CE) n. 1503/2003 della Commissione ⁽⁶⁾ gli Stati membri sono stati autorizzati a versare prima del 16 ottobre 2003 anticipi sul premio speciale per i bovini e sul premio per le vacche nutrici, nonché sui pagamenti per pecora e per capra.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 216 del 28.8.2003, pag. 23.

(4) Dopo l'adozione del suddetto regolamento si è verificato che anche i produttori di alcune regioni della Spagna sono stati colpiti dalla siccità. È pertanto opportuno includere la Spagna nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1503/2003.

(5) Per una corretta gestione finanziaria è necessario che gli Stati membri interessati comunichino alla Commissione entro il 1° ottobre 2003 l'ammontare dei pagamenti che prevedono di effettuare entro il 15 ottobre 2003.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1503/2003.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine e per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1503/2003 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Entro il 1° ottobre 2003 gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ammontare dei pagamenti di cui al paragrafo 1 che prevedono di effettuare entro il 15 ottobre 2003.»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.